

CONTRIBUTO: BORSA DI STUDIO figli del dipendente

Tipologia di intervento	Diploma o laurea (triennale o magistrale) conseguiti da figli del dipendente, nel corso dell'anno 2024.
Requisiti	<p><i>Anzianità c/o l'EBAS del dipendente, anche presso altre aziende versanti:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- 12 mesi anche non continuativi <p><i>Anzianità c/o l'EBAS dell'azienda:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- regolarità contributiva nei 24 mensilità continuative al momento del verificarsi dell'evento. Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese. Nel caso di imprese di nuova costituzione è richiesto il possesso dei 12 mesi. Consulta il regolamento del Fondo Sostegno al reddito per ulteriori casistiche.
Misura del contributo	<ul style="list-style-type: none">- € 250,00 ad personam lordi in caso di diploma figlio del dipendente;- € 375,00 ad personam lordi in caso di laurea figlio dipendente (una tantum triennale o magistrale).
Trattamento fiscale	Il contributo deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge.
Esclusioni	<p>In generale, con riferimento allo stesso titolo di studio e al soggetto che lo consegue, il contributo potrà essere richiesto una sola volta.</p> <p>Nello specifico, nel caso di erogazione per laurea triennale o magistrale, il contributo non si potrà richiedere al conseguimento di altra laurea triennale o magistrale.</p>
Richiesta del contributo e termine per la presentazione	<p>Da inoltrare tramite posta certificata, all'indirizzo ebas.sardegna@pec.it, o raccomandata con ricevuta di ritorno, nel corso del 2024 e, comunque, non oltre il 31/01/2025, <u>indicando nell'oggetto matricola INPS e tipologia prestazione (borsa studio figlio dip), in assenza di tali dati, la richiesta non verrà presa in carico:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- modulo di domanda;- idonea documentazione attestante il conseguimento del titolo;- autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare, a prescindere dallo stato di famiglia. <p>La richiesta di contributo potrà essere inoltrata direttamente dal dipendente solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.</p>
Istruttoria, approvazione ed erogazione	<p><i>In fase di istruttoria ed approvazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- potranno essere richiesti ulteriori adempimenti al fine della verifica della regolarità contributiva o del completamento della pratica;- in caso di eventuale nostra richiesta di documentazione integrativa e/o regolarizzazione della posizione debitoria, si dovrà provvedere <u>entro 30 giorni</u> dalla richiesta, pena la perdita del diritto alla prestazione, attraverso esplicito riscontro. <p><i>Liquidazione del contributo:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- il contributo lordo sarà corrisposto, tramite accredito sul conto corrente, a mezzo bonifico bancario, direttamente all'azienda;- l'azienda dovrà inserire il contributo nella prima busta paga utile, in voce separata e con dicitura apposita che ne evidenzia la natura, assoggettandolo solo alle ritenute fiscali di legge. <p>Qualora la richiesta fosse inoltrata dal dipendente, per cessazione del rapporto di lavoro, l'Ente provvederà ad erogare il contributo, al netto delle ritenute fiscali di legge, direttamente al lavoratore, il quale riceverà un'apposita comunicazione della somma erogata. L'Ente provvederà anche ad inviare al dipendente, alla scadenza stabilita dall'Agenzia delle Entrate, la Certificazione Unica utile alla dichiarazione dei redditi.</p> <p>EBAS potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. Per quanto qui non previsto si fa riferimento al Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito ed alle disposizioni dello Statuto dell'EBAS.</p>